



LEGAMBIENTE SICILIA

Ai Deputati dell'ARS

Palermo, 23 giugno 2020

Onorevole Deputati,

oggi riprendere in Commissione Territorio e Ambiente dell'ARS l'esame del disegno di legge n.669-140-453 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16"*.

Siamo molto preoccupati che, nella sua discussione e approvazione dell'articolato, si possa consumare un'altra triste pagina per l'istituzione che rappresentate, screditandola, spinti da qualche bieco interesse elettorale, con l'approvazione di una norma incostituzionale e sicuramente impugnata dal Consiglio dei Ministri. Ma, nel frattempo, il danno è stato fatto e con una vacua e inconsistente promessa di "condono edilizio" si scateneranno altri abusi e scempi edilizi nella nostra regione.

Ci riferiamo ai veri contenuti dell'articolo 18 del disegno di legge in questione che, lungi dall'essere realmente una norma interpretativa dell'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, rappresenta l'ennesimo tentativo di allargare l'applicazione della Legge n.326/2003 (l'ultimo condono edilizio) anche agli abusi edilizi ricadenti nelle aree vincolate. Abusi esplicitamente esclusi dal condono che, non a caso, è comunemente chiamato mini-sanatoria.

Che la Regione siciliana avesse integralmente recepito la norma nazionale, è stato chiarito inequivocabilmente, nel corso degli anni, da alcuni pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale, il 24.04.11, il 32.11.05 e il 27.11.07. Quest'ultimo chiarisce che con la l.r. n.15/2004 (la legge di recepimento del condono nazionale), il *"legislatore ha manifestato la chiara volontà di aderire al condono negli stessi termini disciplinati dalla legge nazionale...Il rinvio operato dal legislatore regionale all'art.32 Decreto Legge n.269/2003 deve pertanto essere interpretato come rinvio all'intera disciplina statale, con conseguente esclusione della normativa regionale di cui alla l.r. del 10 agosto 1985 n.37"*.

D'altronde, trattandosi di una legge di condono, non poteva essere altrimenti, considerato che si tratta di competenza esclusiva dello Stato. Tanto la norma in questione, quanto le successive sentenze della Corte Costituzionale, originate dal vasto contenzioso causato dai tentativi di molte regioni, a statuto ordinario e speciale, di modificarla, chiariscono che le competenze degli enti locali si limitano alle sole ricadute urbanistiche, senza che ciò possa in alcun modo tradursi nell'ampliamento dell'ambito di applicazione dello stesso condono.

Per non lasciare alcun dubbio sull'orientamento univoco della giurisprudenza, ma volendo essere sintetici, è sufficiente citare una sola sentenza della Corte Costituzionale che pare assorbente tanto delle sentenze della Consulta quanto di quelle della Cassazione penale.

La prevalente giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata in senso restrittivo circa la possibilità di condonare opere realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientale. Nel 2005 poi la Consulta ha ulteriormente specificato l'ambito di intervento dello Stato e delle Regioni, *"...ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere non suscettibili di sanatoria, sia*

LEGAMBIENTE Sicilia APS

via Paolo Gili, 4 - Cantieri Culturali alla Zisa, padiglione 13 - 90138 Palermo

www.legambientesicilia.it – presidentelegambientesicilia@gmail.com

tel. 091301663 - 3248211003

C.F. 97009910825



LEGAMBIENTE SICILIA

del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili" (sentenza Corte Costituzionale n.71 del 2005).

In una precedente sentenza la Consulta ha *"chiarito che la disciplina del condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia del governo del territorio di cui all'art.117, terzo comma, della Costituzione e che, tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest'ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (sentenza n.196 del 2004, punto 20 del considerato in diritto). In quest'ottica, nella citata sentenza si è ritenuto che solo alla legge statale spetti l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui all'art.32 del Decreto Legge n.269 del 2003, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili"* (Sentenza Corte Costituzionale n.70 del 2005).

Alla luce di questa incontrovertibile realtà sancita da una giurisprudenza costituzionale costante, l'approvazione di una norma che comporterebbe l'ammissibilità in Sicilia della richiesta di condono per abusi edilizi ricadenti in aree di vincolo relativo, produrrebbe un contrasto insanabile con la normativa nazionale e, quindi, l'instaurazione dell'ennesimo contenzioso Stato/Regione che non potrebbe che concludersi con la bocciatura della norma.

Nessuno dotato di senso di realtà, infatti, si potrà illudere che possa valere di più un discutibilissimo parere del CGA (parere che incredibilmente "confonde" gli effetti urbanistici di un condono con la possibilità di una singola regione di condonare abusi esclusi dalla legge statale), piuttosto che l'univoco indirizzo di Cassazione penale e Corte Costituzionale.

Peraltro, sarebbe un contenzioso incredibilmente tardivo. Un contenzioso che arriva a 17 anni dall'approvazione della legge, perché sono evidentemente falliti i reiterati tentativi di forzare la mano agli enti a cui vengono presentate le istanze (comuni, corpo forestale, soprintendenze, ecc.), da ultimo con le pretestuose circolari volute dal governo Crocetta.

Alla luce di tutto ciò, facciamo un accorato appello a tutti i parlamentari dell'ARS perché, a prescindere dall'appartenenza politica e, persino, dall'opinione che ognuno può avere sul fenomeno dell'abusivismo, preservino la nostra regione dall'ennesima figuraccia nazionale.

Cordiali saluti

Gianfranco Zanna
presidente di Legambiente Sicilia

LEGAMBIENTE Sicilia APS

via Paolo Gili, 4 - Cantieri Culturali alla Zisa, padiglione 13 - 90138 Palermo

www.legambientesicilia.it – presidentelegambientesicilia@gmail.com

tel. 091301663 - 3248211003

C.F. 97009910825